

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2510

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Presentata il 23 marzo 1988

Nuove norme in materia di trasporto delle persone
mediante autoservizi pubblici non di linea

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel settore del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone notevoli sono le lacune normative e regolamentari. Si tratta di vera e propria difformità geografica e di categoria la quale crea serio pregiudizio alla funzionalità del servizio ed insuperabili disagi per gli utenti.

In attesa del varo di normativa — quadro nazionale, che non potrà prescindere da un serrato e proficuo confronto con i rappresentanti delle categorie interessate, con la presente proposta di legge s'intende intervenire sul nucleo, a nostro giudizio, essenziale che attiene allo *status* giuridico ed alle agevolazioni fisca-

li riguardanti i lavoratori di tale comparto.

La proposta, che si sottopone all'attenzione di questo ramo del Parlamento, modifica ed integra la normativa attualmente vigente che è principalmente quella contenuta nell'articolo 113 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel testo unico delle leggi sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Si propone pertanto il seguente articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono definiti autoservizi non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi non di linea:

a) il servizio di taxi e noleggio con conducente in servizio di piazza;

b) il servizio di noleggio con conducente di rimessa.

ART. 2.

(Servizio di taxi).

1. Il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo 1, ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone.

ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente da rimessa si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede fisica o amministrativa del settore, ovvero in appositi siti designati dall'amministrazione comunale, richiesta di prestazione singola o articolata.

ART. 4.

(Competenze comunali).

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1, devono stabilire, oltre a quanto già previsto, i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi e del noleggio con conducente in servizio da piazza.

ART. 5.

(Obblighi dei titolari di licenza).

1. Le autovetture del servizio di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

ART. 6.

(Ruoli).

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti appositi ruoli per taxisti, sostituiti alla guida e conducenti di veicoli di autonoleggio, ai quali possono essere iscritti coloro che sono in possesso dell'abilitazione alla guida di auto pubbliche secondo le vigenti leggi.

2. L'iscrizione nel ruolo avviene attraverso la camera di commercio della provincia per tutti i titolari di licenza di servizio pubblico di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

3. L'iscrizione della ditta all'albo delle camere di commercio è obbligatoria, pur essendo possibile l'iscrizione in altri ruoli da parte degli interessati.

ART. 7.

(Disposizioni particolari).

1. Sono confermate le agevolazioni fiscali vigenti.

ART. 8.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme della presente legge.